



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 21/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 775

L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Pescasseroli - Candela" in agro di Candela a favore del sig. Melchionna Filippo.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca'; gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadesse tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

"a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);

"b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

"c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Candela (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5 settembre 2005, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate

dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

Il signor Melchionna Filippo, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Candela, in data 18/07/2013, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 12132 del 18.07.2013, per l'acquisto di suolo demaniale, della superficie di mq. 4804, facente parte del Tratturo "Pescasseroli-Candela", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Candela con i seguenti identificativi:

- foglio 11, p.lla 816 di mq 3004;
- foglio 11, p.lla 368 di mq. 1800;

tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Candela sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo al signor Melchionna Filippo dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto essendo concessionario dei terreni tratturali con nota prot. n. 12752 dell'1/08/2013, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo dei medesimi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 22 dell' 11/11/2013, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 60.000,00 (euro sessantamila/00);

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 18479 del 25/11/2013 ha comunicato all'interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la riduzione di un terzo prevista dall'art. 10, co. 5, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 40.000,00 (quarantamila/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 19132 del 04.12.2013, è stato formalmente accettato dal sig. Melchionna Filippo il quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, T.U.).

ATTESO CHE

i terreni demaniali in oggetto sono stati classificati dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Candela tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

il sig. Melchionna Filippo ha formalmente manifestato la volontà di acquistare i terreni de quo, accettando il prezzo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita dei terreni tratturali, come in premessa identificati, in favore del sig. Melchionna Filippo, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sui medesimi;
- fissare il prezzo di vendita dei terreni de quo in € 40.000,00 (euro quarantamila/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con

l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10 c. 5 del T.U.;

- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 40.000,00 verrà corrisposta dal sig. Melchionna Filippo mediante bonifico bancario oppure per mezzo di bollettino postale con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", che saranno imputati al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

- di sdemanializzare, ai fini della vendita, i terreni demaniali di complessivi mq. 4804, facenti parte del Tratturo "Pescasseroli- Candela", individuati nel Catasto Terreni del Comune di Candela con i seguenti identificativi:

- foglio 11, p.lla 816 di mq 3004; foglio 11, p.lla 368 di mq. 1800;

- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del sig. Melchionna Filippo, nato a Foggia il 17/06/1968, dei terreni demaniali come sopra identificati;

- di fissare il prezzo di vendita in complessivi €. 40.000,00 (quarantamila/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di conferire alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
